

**DETERMINAZIONE N. 34 del 07/11/2023**

**Prot. n. 817/2023**

**OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI LH SPA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DLGS. N.50/2016 E SS. MM. E INTEGR. – PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2023.  
CIG N. Z62311CDA8**

*Il sottoscritto dott. Marco Porciani, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 07.09.2022;*

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- LH SPA ha in corso un contratto per il servizio di pulizia e sanificazione dei locali sede della società, stipulato con **Alioth soc. coop. Sociale onlus** di importo annuo pari ad euro **2.232,00** (duemila duecento trentadue/00) **oltre IVA**, affidato definitivamente con determinazione n. 9/2021 (prot. LH n. 265/2021 in atti al fascicolo);
- Con la stessa determinazione n. 9/2021 fu stabilita la durata del contratto in anni uno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno ed un periodo di proroga tecnica di 6 mesi al fine di effettuare una nuova procedura di affidamento, per un importo totale dell'appalto pari ad **Euro 5.580,00 (cinquemila cinquecentoottanta/00) oltre IVA**;
- Nell'anno 2022 il contratto, stipulato in data 21.04.2021 (Rep. N. 5/2021 in atti al fascicolo d'ufficio), si è prorogato di fatto per un ulteriore anno e l'attuale scadenza è prevista per il mese di aprile 2023;
- Con determinazione n. 13/2023 del 19.04.2023 (prot. LH n. 332/2023 in atti al fascicolo), in considerazione del futuro spostamento presso i locali di via di Tiglio a S. Filippo e dei conseguenti lavori da svolgere, è stato deciso di utilizzare anche la proroga di 6 (sei) mesi prima di procedere con una nuova ricerca di mercato ed un successivo nuovo affidamento;
- I lavori presso l'immobile di via di Tiglio sono durati più del previsto, come da verbale di concessione della proroga dei termini del

### DETERMINAZIONE N. 34 del 07/11/2023

05.10.2023 (prot. LH n. 751/2023 in atti al fascicolo), per cui si ipotizza il loro completamento per fine novembre;

#### CONSIDERATO

- l'ipotesi temporale prevista per l'ultimazione dei lavori presso i locali di via di Tiglio ed il conseguente tempo necessario per effettuare il trasloco degli arredi e materiale d'ufficio;
- l'esiguo importo contrattuale mensile di Euro 186,00 oltre IVA;

#### PRESO ATTO

- delle caratteristiche del nuovo immobile per il quale sarà necessario prevedere un servizio di pulizie diverso rispetto a quello attuale ed il relativo tempo necessario per far partire una nuova indagine di mercato per l'affidamento del nuovo servizio di pulizia;
- Il RUP ha quindi chiesto alla Ditta Alioth se era disposta "*a confermare la disponibilità a proseguire il servizio di pulizie di cui all'oggetto fino alla data del 31.12.2023 e comunque fino alla data in cui sarà affidato il nuovo servizio a seguito di una procedura di affidamento*", confermando le medesime condizioni contrattuali "*ossia Euro 186,00 più IVA mensili*" (PEC del 31/10/2023 prot. LH n. 803/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- In pari data la Ditta Alioth (PEC prot. LH n. 806/2023 agli atti del fascicolo d'ufficio) ha comunicato "*la disponibilità alla proroga tecnica confermando le medesime condizioni tecniche ed economiche in essere*";

#### VISTO

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare **l'art. 50 del Dlgs. n. 36/2023** prevede che "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:*
  - a) *affidamento diretto per lavori di importi inferiori a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
  - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in*

## DETERMINAZIONE N. 34 del 07/11/2023

*elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante [...]*”;

- l'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che *“in caso di affidamento diretto l'atto [...] individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale”*;
- l'art. 120 del D. Lgs. N. 36/2023 al comma 1 prevede che *“...i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...] b) per la sopravvenuta necessità di lavori servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi”*;
- il medesimo art. 120 D.Lgs. n. 36/2023 al successivo comma 3 prevede inoltre che *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi questi valori: a) le soglie fissate dall'art. 14; b) il 10 per cento del valore per i contratti di servizi e forniture [...]”*
- **L'art. 5 comma 5 lettera b)** del *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie stabilite dall'art. 36, comma 2 lett. a) dlgs. N. 50/2016 come modificato dal D.L. 77/2021 nella Legge 29 luglio 021 n. 108 fino al 30 giugno 2023”* (approvato con determinazione n. 28 del 05.11.2021), prevede che la S.A. (stazione appaltante) procederà per **“la soglia di importo compresa tra Euro 5.000,00 ed euro 39.999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale, richiedendo comunque un preventivo al soggetto che viene interpellato. L'affidamento deve risultare da una determinazione dell'Amministratore Unico”**;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 53, co. 1, Dlgs. n. 36/2023 ed inoltre di esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 53, co. 4 Dlgs. n. 36/2023, in quanto proroga di precedente contratto;
- Il Responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di LH SPA, che ha già presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16 dlgs. N. 36/2023 (prot. LH n. 807/2023 del 31/10/2023 in atti al fascicolo);

**DETERMINAZIONE N. 34 del 07/11/2023**

*visto quanto in premessa:*

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di prorogare ulteriormente il contratto REP n. 5/2021 avente ad oggetto il servizio di pulizie, stipulato con la ditta **Alioth soc. coop. Sociale onlus.**, con sede in via Cavallotti n. 3 – 56025 Pontedera (PI), C.F. e P. IVA n. 02197770502, *“fino alla data del 31.12.2023 e comunque fino alla data in cui sarà affidato il nuovo servizio a seguito di una procedura di affidamento”* mantenendo inalterate le medesime condizioni tecniche ed economiche per un importo pari ad **Euro 186,00/mese (centottantasei/00) oltre IVA;**
2. Di dare mandato al RUP, individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni e pubblicazioni del caso.

L'Amministratore Unico  
*f.to Dott. Marco Porciani*